

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00001

Versione per la stampa

Nascondi rif. normativi

Atto n. 1-00001

Pubblicato il 15 marzo 2013, nella seduta n. 1

[CUOMO](#) , [MUCCHETTI](#) , [SPILABOTTE](#) , [SOLLO](#) , [VATTUONE](#) , [BORIOLI](#) , [MOSCARDELLI](#) , [LUMIA](#) , [FORNARO](#) , [CALEO](#) , [MIRABELLI](#) , [MARGIOTTA](#) , [SCALIA](#) , [MANASSERO](#) , [ASTORRE](#) , [SAGGESE](#) , [CORSINI](#) , [GUERRIERI PALEOTTI](#) , [IDEM](#) , [LATORRE](#) , [PUGLISI](#) , [CAPACCHIONE](#) , [RUTA](#) , [CANTINI](#) , [FISSORE](#) , [ZANONI](#) , [VACCARI](#) , [DEL BARBA](#) , [BROGLIA](#) , [DI GIORGI](#) , [COLLINA](#) , [MARINO Mauro Maria](#) , [GOTOR](#) , [LO GIUDICE](#) , [ESPOSITO Stefano](#) , [PUPPATO](#) , [ALBANO](#) , [FILIPPIN](#) , [SANGALLI](#) , [SONEGO](#) , [DE MONTE](#) , [MARTINI](#) , [DIRINDIN](#) , [MATTESINI](#) , [GRANAIOLA](#) , [FEDELI](#) , [LO MORO](#) , [GATTI](#) , [MARINO Ignazio](#) , [CHITI](#) , [FABBRI](#) , [GRASSO](#) , [D'ADDA](#) , [FERRARA Elena](#)

Il Senato,

premessò che:

il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) è stato introdotto nell'ordinamento dall'[articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214 del 2011](#), in sostituzione della Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e della Tia (tariffa di igiene ambientale), con l'obiettivo di risolvere la questione della tassa comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alla qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché all'obbligo di assoggettare o meno le somme all'imposta sul valore aggiunto (Iva). Problematica che è stata oggetto di diverse interpretazioni e di ampio contenzioso, sul quale si è pronunciata anche la Corte costituzionale;

l'[articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011](#) ha previsto l'entrata in vigore del nuovo tributo a decorrere dal 1° gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

la Tares, così come configurata dall'[articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011](#), è composta da due tributi, una tassa e un'imposta. La tassa è prevista a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani, mentre l'imposta è genericamente riferita ai servizi indivisibili dei Comuni. Il gettito della tassa ha un vincolo legislativo di destinazione, dovendo finanziare per intero il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e la tariffa è commisurata all'anno solare nonché alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La superficie assoggettabile alla Tares è pari all'80 per cento della superficie catastale;

la tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione e dei costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;